

COMUNE DI CAPRIANO DEL COLLE

Provincia di Brescia



PARERE DELL'ORGANO DI REVISIONE AL DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE 2024 - 2026

REVISORE UNICO

Verbale n. 04 del 13/03/2024

COMUNE DI CAPRIANO DEL COLLE

Oggetto: Parere dell'Organo di Revisione al Documento Unico di Programmazione 2024-2026

Il sottoscritto dott. Andrea Mariani, Revisore dei Conti del Comune di Capriano del Colle,
preso atto che

- la Relazione previsionale e programmatica di cui all'art. 170 del D.Lgs. n. 267/2000 è stata sostituita, con l'introduzione della nuova contabilità armonizzata, dal Documento Unico di Programmazione (DUP), predisposto dalla Giunta secondo lo schema dettato dal Principio contabile applicato di cui all'allegato 4/1 al D.Lgs. n. 118/2011;
- il DUP è lo strumento che permette l'attività di guida strategica ed operativa degli enti locali e consente di fronteggiare in modo permanente, sistemico e unitario le discontinuità ambientali e organizzative;
- che costituisce, nel rispetto del principio del coordinamento e coerenza dei documenti di bilancio, il presupposto necessario di tutti gli altri documenti di programmazione;

vista

la deliberazione di Giunta Comunale n. 21 del 29/02/2024, relativa all'approvazione dello schema di Documento Unico di Programmazione per il Comune di Capriano del Colle, per gli anni 2024-2025-2026, nella quale, rilevando il soddisfacimento dei parametri imposti dall'articolo 170 comma 6 del TUEL, viene specificato che il documento viene predisposto nella forma semplificata.

Tenuto conto che:

a) l'articolo 170 del D.Lgs. 267/2000 indica:

- al comma 1 *"entro il 31 luglio di ciascun anno la Giunta presenta al Consiglio il Documento Unico di Programmazione (DUP) per le conseguenti deliberazioni";*
- al comma 5 *"il Documento Unico di Programmazione costituisce atto presupposto indispensabile per l'approvazione del bilancio di previsione";*

b) il successivo articolo 174, indica al comma 1, che "Lo schema di bilancio di previsione finanziario e il Documento Unico di Programmazione sono predisposti dall'organo esecutivo e da questo presentati all'organo consiliare unitamente agli allegati e alla relazione dell'organo di revisione entro il 15 novembre di ogni anno";

c) al punto 8 del principio contabile applicato 4/1 allegato al D.Lgs. 118/2011, è indicato

che "il DUP costituisce, nel rispetto del principio di coordinamento e di coerenza dei documenti di bilancio, il presupposto necessario di tutti gli altri documenti di programmazione".

La Sezione Strategica (SeS), prevista al punto 8.1, sviluppa e concretizza le linee programmatiche di mandato di cui all'articolo 46, comma 3, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e individua, in coerenza con il quadro normativo di riferimento, gli indirizzi strategici dell'ente, individuando le politiche che l'ente vuole sviluppare nel raggiungimento delle proprie finalità istituzionali e nel governo delle proprie funzioni fondamentali e gli indirizzi generali di programmazione riferiti al periodo di mandato. Mentre al punto 8.2 si precisa che la Sezione Operativa (SeO) costituisce lo strumento a supporto del processo di previsione definito sulla base degli indirizzi generali e degli obiettivi strategici fissati nella SeS del DUP. Essa contiene la programmazione operativa dell'ente avendo a riferimento un arco temporale sia annuale che pluriennale e supporta il processo di previsione per la predisposizione della manovra di bilancio. La SeO individua, per ogni singola missione, i programmi che l'ente intende realizzare per conseguire gli obiettivi strategici definiti nella SeS. Per ogni programma e per tutto il periodo di riferimento del DUP, sono individuati gli obiettivi operativi annuali da raggiungere. Per ogni programma sono individuati gli aspetti finanziari, sia in termini di competenza con riferimento all'intero periodo considerato, che di cassa con riferimento al primo esercizio, della manovra di bilancio;

- d) che con Decreto Ministeriale 18 maggio 2018 è stato modificato il punto 8.4 del principio contabile applicato concernente la programmazione di cui all'allegato 4/1 del D.Lgs. 23.06.2011, n. 118, prevedendo una modifica dei contenuti del DUP semplificato per i Comuni con popolazione inferiore ai 5.000 abitanti.

Rilevato che Arconet, nella risposta alla domanda n. 10, indica che il Consiglio deve esaminare e discutere il DUP presentato dalla Giunta e che la deliberazione consiliare può tradursi:

- in una approvazione, nel caso in cui il Documento Unico di Programmazione rappresenti gli indirizzi strategici e operativi del Consiglio;
- in una richiesta di integrazioni e modifiche del documento stesso, che costituiscono un atto di indirizzo politico del Consiglio nei confronti della Giunta, ai fini della predisposizione della successiva Nota di Aggiornamento.

Tenuto conto che nella stessa risposta Arconet ritiene che il parere dell'Organo di Revisione,

reso secondo le modalità stabilite dal regolamento dell'ente, sia necessario sulla deliberazione di Giunta a supporto della proposta di deliberazione del Consiglio a prescindere dal tipo di deliberazione assunta anche in sede di prima presentazione;

Ritenuto che la presentazione del DUP al Consiglio, coerentemente a quanto avviene per il Documento di Economia e Finanza del Governo e per il Documento di Finanza Regionale presentato dalle Giunte Regionali, deve intendersi come la comunicazione delle linee strategiche ed operative su cui la Giunta intende operare e rispetto alle quali presenterà in Consiglio un bilancio di previsione ad esse coerente e che nel lasso di tempo che separa questa presentazione dalla deliberazione in Consiglio della Nota di Aggiornamento al DUP, l'elaborazione di bilancio di previsione terrà conto delle proposte integrative o modificative che nel frattempo interverranno, facendo sì che gli indirizzi e i valori dell'aggiornamento del DUP confluiscono nella redazione del bilancio di previsione.

Considerato che il DUP costituisce, nel rispetto del principio del coordinamento e coerenza dei documenti di bilancio, il presupposto necessario di tutti gli altri documenti di programmazione.

Verifiche e Riscontri

L'Organo di Revisione ha verificato:

1. la completezza del documento in base ai contenuti previsti dal principio contabile 4/1;
2. la coerenza interna del DUP con le linee di programmatiche di mandato;
3. la corretta definizione del Gruppo della Amministrazione Pubblica con l'indicazione degli indirizzi e degli obiettivi degli organismi partecipati;
4. l'adozione degli strumenti obbligatori di programmazione di settore e la loro coerenza con quanto indicato nel DUP.

Gli strumenti obbligatori di programmazione di settore

1) Programma triennale dei lavori pubblici

Il programma triennale e l'elenco annuale dei lavori pubblici, di cui all'art. 21 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, e regolato con Decreto 16 gennaio 2018, n. 14, del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, che ne definisce le procedure per la redazione e la pubblicazione, è stato adottato con deliberazione della Giunta Comunale n. 9 del 29/02/2024.

2) Piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari

Il piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari, di cui all'articolo 58, comma 1, del D.L. 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla Legge 6 agosto 2008, n. 133, è

stato oggetto di deliberazione della Giunta Comunale n. 7 del 29/02/2024.

3) Programma biennale degli acquisti di beni e servizi

Il programma biennale di forniture e servizi, di cui all'art. 21, comma 6, del D.Lgs. n. 50/2016, e regolato con Decreto 16 gennaio 2018, n. 14, del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, che ne definisce le procedure per la redazione e la pubblicazione, è stato oggetto di deliberazione della Giunta Comunale n. 9 del 29/02/2024.

4) Piano triennale di razionalizzazione e riqualificazione della spesa

Il piano triennale di razionalizzazione e riqualificazione della spesa, di cui all'articolo 2, comma 594, della Legge n. 244/2007, non è più obbligatorio secondo quanto indicato dall'art. 57, comma 2 lett. e) D.L. 26 ottobre 2019 n. 124 convertito con modificazioni dalla L. 19 dicembre 2019 n. 157 che cita testualmente:

2. A decorrere dall'anno 2020, alle Regioni, alle Province autonome di Trento e Bolzano, agli Enti locali e ai loro organismi ed enti strumentali, come definiti dall'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 23 giugno 2011 n. 118, nonché ai loro enti strumentali in forma societaria cessano di applicarsi le seguenti disposizioni in materia di contenimento e di riduzione della spesa e di obblighi formativi:

e) articolo 2, comma 594, della Legge 24 dicembre 2007, n. 244;

5) Programmazione del fabbisogno del personale

La programmazione triennale del fabbisogno di personale di cui all'art. 6, comma 4, del D.Lgs. n. 30 marzo 2001, n. 165, per il periodo 2023-2025, è stata oggetto di deliberazione della Giunta Comunale n. 28 del 06/06/2023.

Verificata la coerenza del Documento Unico di Programmazione con lo schema di bilancio di previsione 2023/2025 e con i vincoli di finanza pubblica,

ESPRIME

parere favorevole sulla coerenza del Documento Unico di Programmazione 2024-2026 con le linee programmatiche di mandato, attestandone i presupposti di congruità, di coerenza e di attendibilità contabile di cui all'art. 239 del D.Lgs. 267/2000.

Il documento dovrà essere sottoposto entro i termini di legge all'approvazione del Consiglio Comunale.

Monza, 13/03/2024

Il revisore dei conti

Dott. Andrea Mariani

